



TRIBUNALE DI CATANIA

**SEZIONE FALLIMENTARE - QUARTA CIVILE -
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE**

Prot. n. 4769/18 U

Al Sig. Presidente del Tribunale

Ai Sig. curatori fallimentari

E per p.c.

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Catania

Al Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili

SEDE

Oggetto: Circolare organizzativa sulle incompatibilità ai sensi del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n° 54 – dichiarazione del curatore fallimentare e dei coadiutori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 121 del 26 maggio u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo di cui all'oggetto, che apporta alcune modifiche al c.d. codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159) e - per quello che qui interessa - aggiunge un comma all'art. 28 legge fall., estendendo anche "**Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma**" (e, quindi, anche al commissario e al liquidatore giudiziale del concordato preventivo e ai loro coadiutori) alcune nuove ipotesi di incompatibilità - in via generale e oggettiva - e i conseguenti obblighi di "dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità".

Tale incompatibilità sussiste nel caso di particolari rapporti (**parentela, affinità, assidua frequentazione**" "**derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali**") tra l'incaricato e "**magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico**".

Inoltre, viene introdotto l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di siffatti rapporti con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte d'appello".

La nuova disciplina delle incompatibilità e degli obblighi di dichiarazione viene altresì estesa alle analoghe figure previste nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n° 270 del 1999) e nella composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nella doverosa applicazione di questa legge - entrata in vigore il 25 giugno u.s. - i destinatari della presente circolare - al fine di consentire alla sezione una efficiente gestione al momento della dichiarazione di fallimenti e dei successivi adempimenti dovuti dal Tribunale fallimentare ovvero dallo stesso curatore fallimentare - dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

1) i curatori (commissari e liquidatori giudiziari) al momento dell'accettazione dell'incarico (da effettuare rigorosamente nel termine consueto di due giorni dalla notizia della nomina) dovranno sempre dichiarare l'insussistenza di rapporti tali da determinare l'incompatibilità; in caso di sussistenza di siffatti rapporti con uno qualsiasi dei magistrati del tribunale, dovranno semplicemente rifiutare l'incarico, indicandone il motivo;

2) i curatori (commissari e liquidatori giudiziari) al momento dell'accettazione dell'incarico dovranno dichiarare la sussistenza di rapporti particolari con magistrati in servizio presso gli uffici compresi nel del distretto di Corte d'appello di Catania (diversi dai magistrati del Tribunale di Catania) solo se tali rapporti sussistono, senza necessità di una esplicita dichiarazione di insussistenza dei rapporti;

3) per quanto riguarda gli incarichi già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, si devono intendere esclusi obblighi generali di effettuare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o di sussistenza di rapporti particolari con magistrati di altri uffici del distretto, ma - qualora sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta per rapporti particolari con magistrati di questo tribunale, il curatore (commissario o liquidatore giudiziale) dovrà rassegnare le dimissioni o, comunque, dichiarare la circostanza al giudice delegato per mettere il Tribunale in condizioni di provvedere alla sostituzione;

4) al momento della nomina di un qualsiasi coadiutore (a titolo di esempio stimatore e consulente del lavoro), i curatori (commissari e liquidatori giudiziari) dovranno avere cura di richiedere e ricevere la sua dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità derivante da rapporti particolari con magistrati del Tribunale di Catania (necessaria) e di sussistenza di rapporti particolari con altri magistrati del distretto (eventuale); la dichiarazione ricevuta dovrà essere depositata entro due giorni nella cancelleria del tribunale, considerandosi a tal fine idonea e sufficiente la produzione telematica di copia informatica della dichiarazione.

Appare evidente che - al di là dei rapporti di parentela e affinità, che sono oggettivamente individuabili - il "rapporto di assidua frequentazione", per la quale deve intendersi "quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza" implica una valutazione soggettiva che è rimessa alla ragionevole discrezionalità di chi deve rilasciare la dichiarazione, ma che potrà essere successivamente sindacata nel merito da chi è preposto alla vigilanza sul rispetto della legge (in primis i magistrati che conferiscono gli incarichi e che presiedono le procedure nell'ambito delle quali gli incarichi vengono conferiti).

Si evidenzia soltanto che il richiamo finale alla tradizionale categoria del "rapporto di frequentazione tra commensali abituali" (art. 51, n° 2, c.p.c.) è chiaramente formulato con funzione meramente indicativa e non, quindi, esaustiva dell'intero perimetro dell'area dell'incompatibilità. Infine, si comunica che questa Presidenza ha già segnalato comunque la delicatezza delle questioni coinvolte e le connesse incertezze interpretative che la nuova normativa evidenzia, al fine di sollevare eventuale quesito di chiarimento al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si pubblichi sulla homepage del sito del Tribunale di Catania e nella sezione del sito dedicata alla sezione quarta civile e fallimentare.

Cordiali saluti.

Catania, 27.6.2018.

Il Presidente di sezione

Dott. Mariano Sciacca

